

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente -  
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere -  
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere -  
Dott. GALLO Domenico - rel. Consigliere -  
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

s.r.l.;

avverso la ordinanza 23/4/2013 del Tribunale per il riesame di Cosenza;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. RIELLO Luigi, che ha concluso chiedendo il rigetto.

## **Fatto**

### **RITENUTO IN FATTO**

1. Con ordinanza in data 18/2/2013, il Tribunale per il riesame di Cosenza, accogliendo l'appello proposto dal P.M. avverso il decreto 18/2/2013 del Gip presso il Tribunale di Cosenza, reiettivo della misura cautelare interdittiva richiesta, disponeva l'esclusione della società s.r.l. da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi per la durata di anni uno e la revoca di agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi attribuiti alla società a qualsiasi titolo.

2. Il Tribunale riteneva sussistente la presenza di gravi indizi di responsabilità dell'ente per illecito amministrativo dipendente da reato (art. 640 bis cod. pen.) commesso dai suoi amministratori nell'interesse o a vantaggio della società. La società s.r.l. si era aggiudicata un pacchetto di finanziamenti pubblici con l'obiettivo di "sperimentare e produrre integratori ed ingredienti alimentari ottenuti attraverso l'utilizzo degli scarti di lavorazione dell'industria lattiero-casearia". Le indagini della Guardia di Finanza avevano permesso di appurare numerose incongruenze nelle voci di spesa di corredo ai SAL presentati per la erogazione della contribuzione pubblica, relative a rapporti di collaborazione con numerose persone che avrebbero dovuto partecipare ad una ricerca sulla natura e quantità dei principi attivi estratti da alghe. A seguito di una perquisizione, avvenuta il (OMISSIS) nello stabilimento della società, la P.G. aveva rinvenuto un complesso aziendale con evidenti segni di decadimento legato ad incuria e mancato utilizzo, tali da far ritenere che il processo di lavorazione non aveva mai avuto inizio. Un'ulteriore incongruenza riguardava una fattura emessa dalla S.a.s. di relativa ad una fornitura dell'importo di Euro 76.800,00. Quindi il Tribunale osservava che, alla luce delle indagini svolte, non esistevano le premesse in fatto per la sperimentazione e la produzione degli integratori ed ingredienti alimentari oggetto di ricerca, essendo emersa soltanto una mera apparenza di attività economica messa in piedi al solo fine di lucrare delle erogazioni finanziarie sotto forma di finanziamento a fondo perduto o a tasso agevolato. Quindi il Tribunale riteneva sussistente il requisito della rilevante entità del profitto ed il pericolo di reiterazione del reato da parte dell'ente, essendo irrilevanti le dimissioni dei due amministratori, e , imputati nel procedimento penale in corso.

3. Avverso tale ordinanza propone ricorso il difensore della società, sollevando cinque motivi di gravame.

3.1 Con il primo motivo deduce violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità e si duole che nei confronti dell'ente siano state effettuate attività istruttorie, perquisizione e sequestro, proroga delle indagini preliminari e svolgimento dell'udienza di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 47 per l'applicazione delle misure cautelari, senza che il P.M. o il Gip nominassero

all'ente il difensore d'ufficio, che veniva nominato solo in sede di riesame. Ecceppiva, quindi, che non avendo avuto il difensore dell'ente la possibilità di partecipare all'udienza camerale svoltasi innanzi al Gip, tutti gli atti successivi dovevano considerarsi nulli, con la conseguenza che il procedimento doveva regredire allo stato precedente alla pronunzia del Tribunale per il riesame.

3.2 Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 45 contestando la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato. Al riguardo si duole della motivazione del Tribunale che aveva escluso che le dimissioni degli amministratori indagati incidessero sul pericolo di reiterazione, osservando apoditticamente che la società "in seno alla sua organizzazione complessa può vantare altri ed anche più efficienti cursori del crimine" ed osserva che, per effetto di sequestro preventivo, eseguito in data (OMISSIS), sono state vincolate tutte le attività patrimoniali, mobili ed immobili della società ed affidate ad un custode giudiziario.

3.3 Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 5 eccependo che la persona giuridica non aveva ricevuto alcun vantaggio dai fatti per i quali era stato intravisto un fumus di reato perchè le somme ipoteticamente locupletate erano solo transitate nei conti delle società per essere poi accreditate sui conti personali dei vari collaboratori, i quali le avrebbero restituite in parte in contanti soltanto agli amministratori indagati dimissionari.

3.4 Con il quarto motivo deduce la mancanza della condizione del profitto di rilevante entità, richiesto dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 13 per l'applicazione della sanzione interdittiva.

3.5 Con il quinto motivo deduce violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità per l'inosservanza dell'art. 63 cod. proc. pen.. Al riguardo eccepisce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da , in relazione alla fattura (OMISSIS).

Al ricorso sono allegati documenti tratti dal procedimento penale in corso e due consulenze tecniche di parte.

## **Diritto**

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è infondato.

2. Per quanto riguarda il primo motivo, in punto di mancata nomina di un difensore all'ente per la partecipazione all'udienza camerale di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 47 la censura è inammissibile per difetto di interesse poichè il Gip, all'esito dell'udienza camerale, con decreto 18/2/2013, ha respinto la richiesta di applicazione nei confronti della società della misura cautelare interdittiva richiesta dal P.M. La ricorrente, pertanto, non può dolersi di alcun effetto concretamente pregiudizievole per i suoi interessi derivante dalla mancata nomina e dalla mancata partecipazione di un suo difensore all'udienza innanzi al Gip. Per quanto riguarda, invece, l'udienza svoltasi dinanzi al Tribunale per il riesame di Cosenza, il difensore d'ufficio dell'ente è stato regolarmente avvisato e non ha inteso comparire. Non si ravvisa, pertanto, alcuna violazione del diritto alla difesa in danno della società ricorrente.

3. Per quanto riguarda il secondo motivo, in punto di pericolo di reiterazione del reato, le censure della società ricorrente sono infondate. La semplice circostanza, infatti, che gli amministratori indagati, abbiano dichiarato di dimettersi dalle loro funzioni, senza - peraltro - essere stati sostituiti, non costituisce, di per sè, sintomo del superamento delle circostanze che hanno dato origine alle condotte illecite. Ha osservato al riguardo la giurisprudenza di questa Corte che la valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari che costituiscono, insieme al "fumus commissi delicti", il presupposto per l'applicazione delle misure cautelari interdittive a carico dell'ente, implica l'esame di due tipologie di elementi: la prima, di carattere oggettivo ed attinente alle specifiche modalità e circostanze del fatto, può essere evidenziata dalla gravità dell'illecito e dalla entità del profitto; l'altra ha natura soggettiva ed attiene alla personalità dell'ente, e per il suo accertamento devono considerarsi la politica di impresa attuata negli anni, gli eventuali illeciti commessi in precedenza e soprattutto lo stato di organizzazione dell'ente (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 32626 del 23/06/2006 Cc. (dep. 02/10/2005 ) Rv. 235634). Ha

precisato la Corte in motivazione che, nell'ipotesi di responsabilità derivante da condotte poste in essere dai dirigenti dell'ente, la sostituzione o l'estromissione degli amministratori coinvolti possono portare a escludere la sussistenza del "periculum", purchè ciò rappresenti il sintomo del fatto che l'ente inizia a muoversi verso un diverso tipo di organizzazione, orientata nel senso della prevenzione dei reati.

4. Nel caso di specie, pertanto, correttamente il Tribunale ha escluso che le semplici dimissioni degli amministratori possano portare ad escludere la sussistenza del "periculum" in assenza di elementi sintomatici di una svolta nell'organizzazione dell'ente.

5. Per quanto riguarda il terzo motivo, in punto di sussistenza dei presupposti per la responsabilità dell'ente, la questione è stata affrontata dal Tribunale con una motivazione in fatto, che non può essere rivalutata in sede di legittimità. Ha osservato, infatti, il Tribunale che, alla luce dell'embione investigativo non è mai esistita la pura volontà di avviare la produzione degli integratori ed ingredienti alimentari oggetto di ricerca: "E", invece, esistito il proposito di sottrarre denaro pubblico ai cittadini, creando una mera apparenza di operazione economica al solo fine di lucrare delle erogazioni finanziarie, sotto forma di finanziamento a fondo perduto o a tasso agevolato". Tali premesse motivazionali giustificano le conclusioni assunte in punto di sussistenza della responsabilità dell'ente, D.Lgs. n. 231 del 2000, ex art. 5. Di conseguenza anche il terzo motivo di ricorso deve essere respinto.

6. Anche il quarto motivo, in punto di insussistenza del requisito del profitto di rilevante entità per l'ente, non può trovare accoglimento, ove si tengano presente i limiti del giudizio per cassazione in ordine alle misure cautelari reali, che non può estendersi al punto di sindacare i vizi della motivazione, fatto salvo il caso di motivazione apparente o assente (Cass. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 43068 del 13/10/2009 Cc. (dep. 11/11/2009) Rv.

245093). Nel caso di specie la Corte ha riconosciuto la sussistenza del requisito della rilevante entità del profitto con una motivazione che non può ritenersi meramente apparente.

Conseguentemente il motivo deve essere respinto.

7. Infine deve essere respinto anche il quinto motivo in punto di nullità e/o inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da P.B. in ordine alla fattura (OMISSIS), per inosservanza dell'art. 63 cod. proc. pen.. Costui ebbe a rendere dichiarazioni auto ed etero indizianti e venne indicato come indiziato di reato nell'informativa redatta dalla Guardia di Finanza, depositata in data 27/3/2013. Al riguardo occorre precisare che, effettuando una prova di resistenza, l'eventuale inutilizzabilità delle dichiarazioni etero ed autoindizianti rese dal P.G. non travolgerebbe la compattezza logica dell'impianto argomentativo, essendo l'episodio relativo al narrato del P.G. soltanto uno dei numerosi elementi che concorrono a formare il quadro indiziarie.

8. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

**PQM**

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2013